Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 17 gennaio 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956 registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956 registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 251

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

« A VIVENTI »

LEVA Pietro, tenente pilota:

« Primo pilota di velivolo da ricognizione marittima lontana, si distingueva per intensa attività bellica nelle operazioni sul fronte francese e su quello greco-jugoslavo, prodigandosi in ogni circostanza con alto spirito combattivo ».

Cielo del Mediterraneo, giugno 1940-giugno 1941.

MARINONE Marco, tenente pilota:

« Pilota da caccia volontario partecipava a numerosi combattimenti e a rischiose missioni, dando costante prova di perizia, entusiasmo ed ardimento ».

Cielo dell'A.S.I. e del Mediterraneo, 7 gennaio 1941-21 giugno 1941, 23 giugno 1941-24 dicembre 1941, 5 gennaio 1943-30 luglio 1943.

ALBERTI Enzo, sottotenente pilota:

« Offertosi volontario per partecipare ad un volo particolarmente difficile, perchè fortemente ostacolato dalle condizioni atmosferiche e del mare, lo affrontava con serena audacia e con alto senso del dovere tendendo con la massima decisione al raggiungimento del compito prefissato. Da tale volo non rientrava alla base ».

Cielo dello Jonio, 15 settembre-13 ottobre 1941.

CALIANI Mario, sottotenente pilota:

« Pilota da caccia nel corso di un lungo ciclo operativo svolgeva intensa attività di scorta a convogli navali in zone insidiate dall'aviazione avversaria, dando costante prova di ardimento e coraggio ».

Cielo del Mediterraneo, 11 settembre 1941-5 novembre 1942.

DE VECCHI Franco, sottotenente pilota:

« Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento, in un attacco da bassa quota su di una colonna motorizzata nel deserto cirenaico effettuava il mitragliamento di mezzi nemici incurante della violentissima reazione avversaria. Colpito gravemente ad un'ala riportava alla base con calma, perizia e valore il proprio velivolo ».

Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 22 novembre 1941.

GIANARDI Elvino, sottotenente pilota:

« Primo pilota a bordo di apparecchi plurimotori della ricognizione marittima, effettuava numerosi e rischiosi voli bellici operando sempre isolatamente su territorio nemico e a lungo raggio in mare aperto. Pilota abile, audace, esperto, confermava in ogni circostanza brillanti doti di combattente e di navigatore ».

Cielo del Mediterraneo, 11 giugno 1940-25 aprile 1945.

GIORIO Luigi, sottotenente pilota:

« Pilota da caccia compiva numerose azioni di scorta a convogli in mare aperto e durante importanti operazioni in Cirenaica concorreva alla distruzione di mezzi con spezzonamenti e mitragliamenti ».

Cieli del Mediterraneo e dell'A. S., 10 giugno 1940-2 giugno 1942.

GMEINER Roberto, sottotenente pilota:

« Ufficiale pilota di complemento ardito ed abilissimo partecipava anche volontariamente, in qualità di capo equipaggio, a numerose azioni di guerra diurne e notturne. In difficili circostanze, sfidava la violenta reazione del nemico e riusciva a portare a termine i rischiosi compiti affidatigli ».

Fronte occidentale, greco-jugoslavo e della Manica, 21 giugno 1940-15 gennaio 1942.

(5564)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1524.
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

« Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane ».

Art. 3.

L'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle banche popolari;

c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma:

« Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Art. 5.

All'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno è designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge ».

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme.

Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 6.

In attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà sostituito da un membro designato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1525.

Partecipazione dell'Italia al Comitato interinale della Conferenza europea sull'organizzazione dei mercati agricoli, con sede in Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia al Comitato interinale della Conferenza europea sull'organizzazione dei mercati agricoli, con sede in Parigi.

Art. 2.

All'onere di lire 3.100.000 (tre milioni centomila lire) per la quota di partecipazione relativa agli anni 1953 e 1954, sarà fatto fronte mediante una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazione alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526.

Difesa della genuinità del burro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione « burro » è riservata al prodotto ottenuto dalle creme ricavate unicamente dal latte di vacca.

Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione « burro » purchè seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene il latte.

L'uso di denominazioni o di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima o al prodotto finito per garantirne la salubrità è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:

a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;

b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;

c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;

d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;

e) che è colorato con sostanze non consentite dalla legge;

f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.

L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera *d*) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto in peso di materia grassa non inferiore all'82 per cento.

Art. 4.

Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita o ceduto a qualsiasi titolo esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un chilogrammo e contenuto in involucri non manomissibili, ermeticamente chiusi o in involucri chiusi con sigilli portanti la sigla della ditta confezionatrice e congegnati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Sull'involucro che racchiude il burro deve risultare, con caratteri indelebili e ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto, il peso netto, il cognome e nome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezione.

Nei locali destinati alla vendita al minuto per il consumo diretto non è consentita la detenzione di burro che non sia confezionato secondo le norme del presente articolo.

Art. 5.

Il burro non destinato al consumo diretto può essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente art. 4.

In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonchè la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

I magazzini di deposito all'ingrosso di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi.

Le ditte, anche intermediarie, che, alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscano magazzini all'ingrosso o di conservazione del burro, devono fare la comunicazione di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data suddetta.

I titolari, gestori di magazzini di cui ai comma precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competenti ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi.

Art. 7

E' vietata

a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;

b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;

c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 8.

Le ditte che abbiano stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico delle materie prime. Alla voce « carico » dovranno essere specificate le quantità delle materie grasse distinte per qualità introdotte nello stabilimento, ed alla voce « scarico » le quantità delle stesse materie grasse destinate alle varie lavorazioni. Dovranno altresì tenere aggiornato un registro di carico e scarico della margarina e dei grassi idrogenati; alla voce « carico » dovranno riportare i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti; alla voce « scarico » i quantitativi usciti dallo stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del numero del documento di accompagnamento. Si intendono finiti e pronti per la vendita, e quindi da includersi alla voce « carico », tutti i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati, comunque confezionati, esistenti nei locali dello stabilimento.

La tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico è obbligatoria anche per i grossisti ed i depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la ditta produttrice ed il numero del documento di accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il numero del documento di accompagnamento.

I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

Per le registrazioni di carico e scarico di cui sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le scritturazioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, o dal testo unico per la finanza locale e dai relativi regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno però essere vidimati dall'Istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali, grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati, debbono essere sempre accompagnate da un documento dal quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonchè la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione.

La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in più involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Art. 9.

Il burro comunque alterato od avariato può essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione « burro alterato non in vendita ». La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto.

Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'art. 5.

Art. 10.

Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte è punito con la multa di lire 1000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e la interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

Art. 11.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500.000, salvo quanto previsto dal Codice penale per le frodi in commercio.

Art. 12.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi.

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, ultimo comma, è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Nei casi più gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.

Art. 14.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 13, la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 15.

Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone:

a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

Art. 16.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381; l'ultimo comma dell'art. 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al burro importato dall'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1527.

Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario, Società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 1080 milioni a lire 2160 milioni.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1528.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei ad accettare una donazione.

N. 1528. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei viene autorizzata ad accettare una donazione e la Fondazione « Luigi D'Amato », con sede in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1529.

Erezione in ente morale della Fondazione « Biblioteca Benedetto Croce », con sede in Napoli.

N. 1529. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Biblioteca Benedetto Croce », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 26. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1530.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un immobile.

N. 1530. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia viene autorizzata ad acquistare, per la somma di L. 75.000.000, un immobile, sito in Roma, da adibirsi a sede centrale dell'Unione medesima.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1956.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei dragamine veloci « *405* », « *406* » e « *407* ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato di vetustà dei dragamine veloci « 405 », « 406 » e « 407 » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, provvedere alla messa in efficienza degli stessi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I dragamine veloci « 405 », « 406 » e « 407 » vengono radiati, a decorrere dal 1° dicembre 1956, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1956

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Registro n. 36 Marina, foglio n. 83

(58)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1956.

Aggregazione al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, del personale giornaliero dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, assunto con contratto di diritto privato per esigenze eccezionali di servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER IL TESORO E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme concernenti gli assegni familiari;

Vista la proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il personale giornaliero dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, assunto con contratto di diritto privato per esigenze eccezionali di servizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. è aggregato al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione nei confronti dello stesso personale delle norme sugli assegni familiari, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

(173)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1956.

Disciplina dell'uso dei conti correnti postali da parte dell'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 402, concernente le norme per i pagamenti dovuti allo Stato e quelli dovuti dallo Stato a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali parte seconda (servizi a danaro) e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1932, relativo all'estensione all'Aeronautica militare dell'uso dei conti correnti postali;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1951, che approva le istruzioni per la contabilità degli enti amministrativi dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione della difesa può avvalersi del servizio dei conti correnti postali, secondo le norme emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) per le somministrazioni di fondi agli enti dipendenti;

b) per la regolazione dei rapporti di debito e di credito fra gli enti medesimi;

c) per i pagamenti a terzi che gli enti militari devono effettuare con i propri fondi;

d) per le riscossioni delle somme dovute da terzi agli enti correntisti postali.

Art. 2.

Le ricevute di versamento rilasciate dagli uffici postali e i certificati di allibramento rinviati dall'ufficio dei conti correnti costituiscono a tutti gli effetti prova liberatoria dell'avvenuto pagamento, in sostituzione della quietanza del creditore a favore del quale venne intestato il bollettino di versamento (Mod. ch. 8) o l'assegno postale (Mod. ch. 16) o il postagiro (Mod. ch. 20).

Art. 3.

L'ente correntista che debba effettuare contemporaneamente cinque o più pagamenti della stessa specie, interessanti un unico titolo di cassa, può avvalersi del sistema dei pagamenti multipli (Modelli ch. 16 e 20 speciali). In tal caso, in luogo dei singoli certificati di allibramento, dovrà essere allegato al suddetto titolo la distinta (Mod. ch. 16-*bis*) rinviata dall'ufficio dei conti correnti.

Art. 4.

Le ricevute di versamento, i certificati di allibramento e le distinte Mod. ch. 16-*bis*, affinchè possano avere valore di quietanza ai sensi del precedente art. 2, devono essere muniti dell'indicazione degli estremi distintivi del titolo di cassa cui si riferiscono.

Art. 5.

Fino a quando non giungano all'ente pagatore correntista postale i certificati di allibramento e le distinte Mod. ch. 16-*bis* rinviate dall'ufficio dei conti correnti, tengono provvisoriamente luogo di tali documenti le indicazioni relative agli estremi degli assegni emessi, le cui matrici devono essere custodite nella cassa dell'ente.

Art. 6.

Nei casi in cui gli assegni di conto corrente postale non possano essere pagati per qualsiasi motivo al beneficiario, gli assegni stessi sono riaccreditati di ufficio al conto traente intestato alle Amministrazioni militari.

A tal fine, il competente ufficio dei conti correnti postali richiederà all'ente traente, in momentanea restituzione, il certificato di allibramento relativo al pagamento non potuto effettuare onde apporvi, l'apposita stampigliatura « Riaccreditato in data ... col versamento n. ... ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1956

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1956
Registro n. 47 *Esercito, foglio n.* 117

(255)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1956.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1952, relativo alla nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'Ente predetto;

Decreta:

Il dott. Mario Trinchero è confermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(261)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1956.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visti i propri decreti 10 novembre 1950 e 1° marzo 1952, concernenti rispettivamente la costituzione del Collegio dei sindaci e del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Considerato che per decorso periodo di durata in carica occorre procedere alla ricostituzione degli organi precitati;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Amministrazioni ed organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è ricostituito come segue:

Abbà Arturo, Baroncelli dott. Giovanni, Bertolacci Giorgio, Gambetti Aman, Picciau Antonello, Rocchi dott. Appio Claudio e Trapani Arturo, in rappresentanza dei lavoratori;

Cantelli avv. Antonio, Donati dott. Ermanno, Isola rag. Aldo, Paone dott. Remigio e Vecchio dott. Alfredo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Selli Gamberi avv. Luca, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Patuzzi dott. Arnoldo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro:

Cramarossa prof. dott. Saladino, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Giancola dott Renato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonati dott. Enrico, delegato del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Savoini avv. Virginio, delegato del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è costituito dalle sotto elencate persone:

Presidente:

Ferri dott. Domenico, in rappresentanza della Corte dei conti.

Membri:

Tramontana dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Messineo dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bruno ing. Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori;
Mander Pietro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(262)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Classificazione tra le provinciali di quattro strade, in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 28 giugno 1950, n. 323, con la quale l'Amministrazione provinciale di Teramo ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, delle strade:

1) che dalla provinciale Montorio-Isola-Castelli, presso il ponte sul Fosso Temperino, per il Santuario di San Gabriele, porta ad Isola del Gran Sasso;

2) che da Fano Adriano s'innesta alla statale n. 80;

3) che da Nerito (Crognaleto) s'innesta alla statale n. 80;

4) che da Villa Popolo, per il bivio di Castagneto, porta a Torricella Sicura all'innesto con la provinciale del Bosco Martese;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 20 novembre 1956, n. 2290;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) che dalla provinciale Montorio-Isola-Castelli, presso il ponte sul Fosso Temperino, per il Santuario di San Gabriele, porta ad Isola del Gran Sasso;

2) che da Fano Adriano s'innesta alla statale n. 80;

3) che da Nerito (Crognaleto) s'innesta alla statale n. 80;

4) che da Villa Popolo, per il bivio di Castagneto, porta a Torricella Sicura all'innesto con la provinciale del Bosco Martese;

in provincia di Teramo, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(128)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Licenza-Orvinio porta all'abitato di Percile, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1955, numero 937, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dipartendosi dalla provinciale Licenza-Orvinio porta all'abitato di Percile;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2410;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dipartendosi dalla provinciale Licenza-Orvinio porta all'abitato di Percile, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(123)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 3 gennaio 1957.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali fra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Forlì, emanato in data 20 febbraio 1946 in applicazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Antonio Francia;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale

dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 14 giugno 1955 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Forlì;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 2 novembre 1955 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì n. 26 del 12 novembre 1955, con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che le opposizioni o richieste pervenute da parte di terzi entro i termini indicati sono state composte;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L. 547.355,75
Debitori	» 1.385.819,40
Immobilizzi	» 316.100 —
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale .	» 137.770 —
	L. 2.387.045,15

Passivo

Creditori . .	L. 894.680,75
Passività d'esercizio:	
spese personale . .	» 628.096,80
altri oneri	» 864.267,60
	L. 2.387.045,15

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale fra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Forlì è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Forlì deliberato dal commissario liquidatore con il saldo a pareggio di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Forlì saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 3 gennaio 1957

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(188)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro) di un mutuo di L. 13.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(234)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 252, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zocca (Modena) di un mutuo di L. 3.965.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(239)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fanano (Modena) di un mutuo di L. 6.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(240)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ripa San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ripa San Ginesio (Macerata) di un mutuo di L. 620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(243)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campodimele (Latina) di un mutuo di L. 6.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(244)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio (Gorizia) di un mutuo di L. 4.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(246)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Muccia (Macerata) di un mutuo di L. 3.660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(241)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sefro (Macerata) di un mutuo di L. 700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(242)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Priverno (Latina) di un mutuo di L. 11.660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(245)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 251, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triggiano (Bari) di un mutuo di L. 6.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(249)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo di L. 399.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(210)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Imperia di un mutuo di L. 93.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(211)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) di un mutuo di L. 180.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(235)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) di un mutuo di L. 214.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(237)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) di un mutuo di L. 30.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(213)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calanna (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 9.880.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(223)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Galatro (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 17.565.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(224)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portici (Napoli) di un mutuo di L. 84.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(236)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Turriaco (Gorizia) di un mutuo di L. 2.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(247)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferentino (Frosinone) di un mutuo di L. 11.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria Italia
Manifestazione 6 gennaio 1957

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Bari il 6 gennaio 1957 ed esito della manifestazione artistica « Le Canzoni della Fortuna » alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati alle coppie di canzoni classificate, nell'ordine, dalla prima all'ottava aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° premio L. 100.000.000 al biglietto serie Q n. 00714 abbinato alle canzoni: « Mamma » e « Buon anno buona fortuna » del maestro Bixio.

2° premio L. 15.000.000 al biglietto serie M n. 01278 abbinato alle canzoni: « Scapricciatiello » e « Serenatella sciuè sciuè » del maestro Albano.

3° premio L. 10.000.000 al biglietto serie M n. 10498 abbinato alle canzoni: « Tornerai » e « Io pregherò » del maestro Olivieri.

4° premio L. 5.000.000 al biglietto serie I n. 03480 abbinato alle canzoni: « Signora Fortuna » e « Il velo d'argento » del maestro Fragna.

5° premio L. 4.000.000 al biglietto serie G n. 20201 abbinato alle canzoni: « 'Na sera 'e maggio » e « Il compleanno della nonna » del maestro Cioffi.

6° premio L. 3.000.000 al biglietto serie P n. 42548 abbinato alle canzoni: « Reginella campagnola » e « Io ti porto nel mio cuore » del maestro Di Lazzaro.

7° premio L. 2.000.000 al biglietto serie P n 61624 abbinato alle canzoni: « C'è una chiesetta » e « Fischio e me ne infischio » del maestro Rampoldi.

8° premio L. 1.000.000 al biglietto serie T n. 55911 abbinato alle canzoni: « Addormentarmi così » e « Era basso » del maestro Mascheroni.

B) Premi di consolazione: da L. 500.000 cadauno:

1)	Bigl.	serie	C	n.	33596	21)	Bigl.	serie	L	n.	03543
2)	»	»	C	»	54422	22)	»	»	L	»	85296
3)		»	C	»	65023	23)	»	»	M	»	09607
4)		»	C	»	73456	24)	»	»	M	»	77083
5)	»	»	D	»	52708	25)	»	»	N	»	05727
6)		»	D	»	54896	26)	»	»	N	»	83053
7)	»	»	D	»	95211	27)	»	»	O	»	08034
8)	»	»	E	»	21678	28)	»	»	O	»	53746
9)	»	»	E	»	62253	29)	»	»	P	»	70266
10)	»	»	F	»	12212	30)	»	»	Q	»	02348
11)	»	»	F	»	90553	31)	»	»	Q	»	16867
12)	»	»	G	»	25166	32)	»	»	S	»	03107
13)	»	»	G	»	30593	33)	»	»	S	»	71279
14)	»	»	G	»	68737	34)	»	»	S	»	89745
15)	»	»	H	»	38065	35)	»	»	T	»	47103
16)	»	»	H	»	51100	36)	»	»	T	»	61402
17)	»	»	I	»	11274	37)	»	»	T	»	64334
18)	»	»	I	»	41026	38)	»	»	AA	»	15597
19)	»	»	I	»	80243	39)	»	»	AC	»	27582
20)	»	»	I	»	82212	40)	»	»	AE	»	21808

C) Premi ai rivenditori

1) al venditore del biglietto serie Q n. 00714 vincente il primo premio	L.	1.500.000
2) al venditore del biglietto serie M n. 01278 vincente il secondo premio	L.	350.000
3) al venditore del biglietto serie M n. 10498 vincente il terzo premio	L.	200.000
4) al venditore del biglietto serie I n. 03480 vincente il quarto premio	L.	100.000
5) al venditore del biglietto serie G n. 20201 vincente il quinto premio	L.	80.000
6) al venditore del biglietto serie P n. 42548 vincente il sesto premio	L.	60.000
7) al venditore del biglietto serie P n. 61624 vincente il settimo premio	L.	40.000
8) al venditore del biglietto serie T n. 55911 vincente l'ottavo premio	L.	25.000

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione L. 15.000 ciascuno.

Estratto del regolamento delle Lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 marzo 1956, n. 550.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e lotterie — via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 7 gennaio 1957

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*
BISOGNO

(196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Nazionale Combattenti

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1956 (registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 258) sono stati determinati in via definitiva rispettivamente in Lit. 13.775.000 e Lit. 1.950.000 la indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.), società per azioni, con sede in Roma, in forza del decreto Presidenziale n. 4227 del 28 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19/s.o.4 del 24 gennaio 1953.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 25 agosto 1956, senza opposizioni nei termini.

La predetta indennità e gli interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1956 (registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 259) sono stati determinati in via definitiva rispettivamente in Lit. 225.000 e Lit. 30.000 la indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.), società per azioni, con sede in Roma, in forza del decreto Presidenziale n. 4224 del 28 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19/s.o.4 del 24 gennaio 1953.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 25 agosto 1956, senza opposizioni nei termini.

La predetta indennità e gli interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 16 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,93	624,85	624,82	624,95	624,92	624,91	624,93	624,93	624,90
$ Can.	650,125	650,125	650 —	650,625	649 —	650,50	650,875	650,125	650,125	650,50
Fr. Sv. lib.	145,78	145,79	145,77	145,78	145,75	145,75	145,785	145,78	145,78	145,75
Kr. D.	90,77	90,79	90,80	90,84	90,77	90,78	90,83	90,77	90,77	90,75
Kr. N.	88,10	88,13	88,115	88,10	88,09	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10
Kr. Sv.	121,41	121,43	121,43	121,415	121,55	121,42	121,41	121,415	121,41	121,40
Fol.	165,12	165,18	165,13	165,15	165,075	165,13	165,125	165,14	165,14	165,10
Fr. B.	12,532	12,5375	12,535	12,53	12,59	12,535	12,5325	12,53	12,53	12,54
Fr. Fr.	178,51	178,55	178,53	178,52	178,55	178,53	178,52	178,52	178,52	178,50
Fr. Sv. acc.	143,51	143,55	143,49	143,46	143,49	143,45	143,51	143,53	143,53	143,50
Lst.	1759,87	1761 —	1760,50	1761,25	1761 —	1760 —	1761,125	1759,75	1759,75	1760,50
Dm. occ.	149,84	149,83	149,82	149,74	149,82	149,79	149,78	149,84	149,84	149,80
Scell. Aust.	24,165	24,1675	24,17	24,175	24,14	24,15	24,16	24,168	24,16	24,16

Media dei titoli del 16 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	60,025
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	86,675
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,35
Id. 5 % 1936	95,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	650,75
1 Franco svizzero lib.	145,782
1 Corona danese	90,835
1 Corona norvegese	88,10
1 Corona svedese	121,412
1 Fiorino olandese	165,137
1 Franco belga	12,531
100 Franchi francesi	178,52
1 Franco svizzero acc.	143,485
1 Lira sterlina	1761,187
1 Marco germanico	149,76
1 Scell. aust.	24,167

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Errata-corrige

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1956, pag. 4619, la « Media dei titoli » del 21 dicembre 1956, deve intendersi così rettificata:

Rendita 3,50 % 1906	60,125
Id. 3,50 % 1902	58,40
Id. 5 % 1935	85,825
Redimibile 3,50 % 1934	80,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,70
Id. 5 % 1936	95,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecentottantotto posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 8 e 123, e successivi dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n. 392, sul biennio dalla laurea prescritto per la partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecentottantotto posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 30 salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; a 39 anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro il 28 febbraio 1957.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, trasmettere al Ministero di grazia e giustizia la domanda di ammissione, tramite le autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il 30° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 200. Fatta eccezione per il distretto notarile di Roma e Velletri, la firma di autenticazione del notaio dovrà essere legalizzata.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), entro il termine di giorni 20 — che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito — i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure da una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dall'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (tassa di bollo da L. 200), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni (tassa di bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 (bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dalle terre di confine dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato (in bollo da L. 100).

La qualifica di orfano di caduto in guerra, o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra, per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra, deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero da certificato, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede (bollo da L. 100).

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa dal competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo da L. 100).

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco (bollo da L. 100).

La qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella del bando. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100) comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 100); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

d) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 100).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziario di data non inferiore di tre mesi a quella del presente bando (carta da bollo da L. 200);

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma, del cancelliere del Tribunale, del segretario della Procura della Repubblica di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo da L. 200), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 ovvero non in regola col bollo;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministero di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo ovvero non legalizzati.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 12.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 5 gennaio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio 107. — FLAMMIA

(305)

PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 5217/III S. in data 26 marzo 1956, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Cortina d'Ampezzo, Borca di Cadore, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore, con sede in Cortina d'Ampezzo, vacante al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica con sede in Cortina d'Ampezzo, vacante al 30 novembre 1955, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Farini dott. Pellegrino	punti	150,25 su 200
2. Tagliapietra dott. Luigi	»	133,65 »
3. Bonifaci dott. Pietro	»	125,295 »
4. Del Trono dott. Luigi	»	118,40 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni consorziati.

Belluno, addì 28 dicembre 1956

Il prefetto: DE SENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 5217/III S. in data 26 marzo 1956, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Cortina d'Ampezzo, Borca di Cadore, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore, con sede in Cortina d'Ampezzo, vacante al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie e 24, 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Farini Pellegrino, nato a Padova il 17 dicembre 1925, primo classificato nella graduatoria dei candidati dichiarati idonei è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Cortina d'Ampezzo, Borca di Cadore, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore, con sede in Cortina d'Ampezzo, in via di esperimento per un biennio;

Il medesimo dovrà assumere servizio entro dieci giorni dalla notifica del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni consorziati.

Belluno, addì 28 dicembre 1956

Il prefetto: DE SENA

(120)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.